

**Oggetto: Modifiche alla LRT 3/94 (LRT 17/09) – Divieto foraggiamento.**

In riferimento alle modifiche intervenute con l'approvazione della LRT 17/09, veniamo a comunicare, che i foraggiamenti sono vietati su tutto il territorio regionale.

Di seguito, per maggior chiarezza, trascriviamo le modifiche agli articoli 32 e 58 della LRT 3/94:

**Art.2 LRT 17/09 (Modifiche all'art.32 LRT 3/94)**

Dopo la lettera mm) del comma 1 dell'articolo 32 della LRT 3/94 è aggiunta la seguente:

*E' vietato:*

*nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.*

**Art.3 LRT 17/09 (Modifiche all'art.58 LRT 3/94):**

Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 58 della LRT 3/94 è aggiunta la seguente:

*r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.*